

Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

-Roma- Sez. I Bis

Ric. n. 6319/2024 – C.C. del 25.09.2024

Memoria

per [REDACTED] (con l'Avv. Lucia Rita Ricchetti

Ricorrente

CONTRO

- Il MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato in Roma (RM) alla Via dei Portoghesi n. 12.

- Il MINISTERO DELLA DIFESA – COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI, in persona Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri Legale Rappresentante pro – tempore, rappresentato ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato in Roma (RM) alla Via dei Portoghesi n. 12.

Resistenti

e, contro

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Controinteressato

In vista della epigrafata udienza camerale, nel rinviare a quanto già dedotto e richiesto nel ricorso introduttivo del giudizio, in ottemperanza a quanto disposto dall'intestato Tribunale con l'ordinanza n. 14391/2024 Reg.Proc.Coll. del 15.07.2024, in ordine al deposito di documentati chiarimenti, nell'inerzia dell'Amministrazione convenuta, si deposita la determina n. [REDACTED] Add. e Reg. di prot. del 21.05.2024 (**doc. 1**), con la quale il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - I Reparto – SM – Ufficio Addestramento e Regolamenti ha annullato il provvedimento trasmesso con la lettera a seguito c. (c. n. [REDACTED] Add. e Reg. di prot. in data 11 aprile 2024), precisando che “...1. Il Car. [REDACTED] essendo risultato “non idoneo” alle prove selettive, ai sensi di quanto previsto al paragrafo 4 – 3^ alinea dell'interpellanza diramata con lettera a cui si fa seguito a., è escluso dall'iter selettivo per l'eventuale

ammissione al corso di specializzazione per "Comandante di Unità Navali Costiere".
2. Il presente provvedimento annulla quello trasmesso con la lettera a seguito c..".

Ne deriva che a seguito della determina n. [REDACTED] e Reg. di prot. del 21.05.2024 (cfr. doc. 1), che ha annullato la determina n. [REDACTED] Add. e Reg. di prot. dell'11 aprile 2024, ove veniva riportata erroneamente come causa di esclusione l'assenza del ricorrente alle prove selettive, risulta confermata che la causa di esclusione del ricorrente al corso di specializzazione è l'inidoneità fisica a proseguire le prove selettive.

Sulla scorta di quanto sin qui dedotto si insiste nell'accoglimento delle richieste istruttorie e conclusioni già rese, con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese di lite.

Con osservanza

Teramo, 14.09.2024

Avv. to Lucia Rita Ricchetti

Avvocato Lucia Rita Ricchetti

Firmato digitalmente
da: Lucia Rita
Ricchetti
Data: 14/09/2024
18:04:12